




Cla: 2.11



COMUNE DI BIENNO
Provincia di Brescia

Verbale n. 19_2021 del 10/10/2021

Oggetto: Certificazione sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - anno 2021

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Bienno (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (nominato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 per il triennio 2020/2022), rilascia su richiesta dell'Ente la seguente certificazione in ordine alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente anno 2021.

Premesso che:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ...";
- l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 indica che: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, ..., possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, in merito alla destinazione delle risorse decentrate in sede di contrattazione decentrata integrativa, indica che: "I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale";
- l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 reca la seguente disciplina: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi

dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- l'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 dispone che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso, del D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) reca la seguente disciplina: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il D.M. 17/03/2020 (di attuazione dell'art. 33, comma 2, del citato D.L. 34/2019), in particolare nelle indicazioni contenute in premessa, a riguardo della disciplina del fondo incentivante prevede che: “... il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Esaminati i seguenti documenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 11/09/2020 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per costituzione del Fondo Risorse Decentrate – anno 2020” (N.B.: la deliberazione è stata presa come riferimento anche per l'esercizio 2021);
- la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 19 del 22/07/2021 avente ad oggetto: “Art. 67 del CCNL. 21.05.2018 – Disciplina delle Risorse Decentrate – Costituzione Fondo anno 2021” ed i relativi allegati, da cui risulta la composizione analitica della costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2021 (riepilogativa di tutte le voci di parte stabile e variabile e delle rispettive decurtazioni);
- la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente relativa al periodo 2020, redatta dal Responsabile dell'Area Affari Generali (N.B.: sia la relazione illustrativa che la relazione tecnico finanziaria dell'esercizio 2020 sono state prese come riferimento anche per l'esercizio 2021);

Preso atto che il Fondo per le Risorse Decentrate 2021:

- è stato costituito come previsto dall'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- è stato quantificato, come risulta dai documenti sopra citati, in € 89.459,83;
- rispetta le disposizioni normative in materia di limiti al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non superando l'importo del fondo dell'anno 2016;

- rispetta le disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020, in quanto il limite al trattamento economico accessorio non è stato variato (ne in aumento ne in diminuzione) rispetto al limite iniziale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- è stato, in quanto spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, correttamente previsto nel bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

Visti:

- il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021/2023;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 75/2017;
- il CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificati:

- il rispetto dei vincoli di bilancio;
- il rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contratti vigenti;

RILASCIA

per quanto di competenza, CERTIFICAZIONE in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo Risorse Decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2021.

Flero (BS), 10/10/2021

IL REVISORE DEI CONTI
 Dott. Giuseppe Dell'Erba (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

